

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY"**

Numero Registro: Decreto Presidenziale 008

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Link Campus University" approvato con D.M. 30 marzo 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 87 del 13 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Università degli Studi "Link Campus University" emanato con D.P. n. 355 del 2 ottobre 2014;
- VISTO il Regolamento dei Centri di Ricerca dell'Università degli Studi "Link Campus University";
- VISTA la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi "Link Campus University" n. 28/2016/3 del 16 novembre 2016 relativa al Centro di Ricerca di Area in Scienze Giuridiche;
- RILEVATO che la data della prossima riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi "Link Campus University" non è stata fissata;
- CONSIDERATO che è necessario procedere all'attivazione del suddetto Centro di Ricerca, attesa l'esigenza di avviare l'attività di ricerca;
- RAVVISATA la necessità di provvedere con decretazione d'urgenza;

**DECRETA**

E' attivato il Centro di Ricerca di Area in Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi "Link Campus University", denominato "Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche (in breve anche "CERSIG)". Il relativo Statuto è allegato al presente decreto quale parte integrante.

Il presente decreto è sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Roma, 21 novembre 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Vincenzo Scotti



# CENTRO DI RICERCA SULLE SCIENZE GIURIDICHE (IN BREVE ANCHE “CERSIG”)

## STATUTO

### Art. 1 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi “Link Campus University” (l' “Università”) è istituito il Centro di ricerca denominato “Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche” in breve “CERSIG” (il “Centro”).
2. Il Centro appartiene alla tipologia di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento dei Centri di Ricerca dell'Università degli Studi “Link Campus University” (il “Regolamento”)
3. Il Centro ha sede presso la sede dell'Università

### Art. 2 – Finalità

1. Il Centro promuove, organizza, sviluppa e gestisce le attività di studio e ricerca relative all'area di scienze giuridiche e tutte le attività connesse e/o strumentali.
2. In particolare sono scopi del Centro:
  - a) promuovere, organizzare e assistere la ricerca di base nell'ambito dell'Università con riferimento alle materie giuridiche;
  - b) eseguire, su richiesta dell'Università o di altri enti ed organismi, ricerche d'interesse generale;
  - c) organizzare corsi di lezione, seminari, convegni, percorsi formativi ed altre attività connesse, che abbiano carattere divulgativo o promozionale delle ricerche, eventualmente rilasciando attestati di frequenza e di profitto;
  - d) diffondere i risultati degli studi e delle ricerche mediante apposite relazioni e pubblicazioni;
  - e) fornire, dietro contributo ed eventualmente su indicazione di enti, associazioni ed altri organismi italiani e esteri, assistenza a ricercatori, con un impegno da definire in base agli accordi con detti soggetti;
  - f) partecipare, autonomamente o in compartecipazione con altre strutture dell'Università o altri enti pubblici e/o privati, a bandi e progetti di ricerca;
  - g) formulare all'Università domanda per l'istituzione di borse di studio, assegni di ricerca, dottorati di ricerca e collaborare alla relativa organizzazione e gestione;
  - h) promuovere, coordinare e gestire, anche per conto dei professori e ricercatori in materie giuridiche, i rapporti con il Dipartimento per la Ricerca dell'Università;
  - i) stipulare, per lo svolgimento dei compiti di cui sopra, convenzioni con altre Università e centri di ricerca universitaria, italiani ed esteri, enti pubblici e privati;
  - j) svolgere ogni altra attività connessa e/o strumentale a quelle indicate nel presente Statuto.



### **Art. 3 – Organi**

1. Gli Organi del Centro sono:

- a) Il Direttore;
- b) Il Comitato Scientifico;
- c) Il Consiglio Direttivo.

### **Art. 4 – Il Direttore**

1. Il Direttore è nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del Regolamento e resta in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento, il Direttore dirige il Centro ed è responsabile della sua gestione amministrativo – contabile.

3. Il Direttore esercita, altresì, le seguenti funzioni:

- a) convoca le riunioni del Comitato Scientifico;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) coordina e supervisiona tutte le attività del Centro;
- d) ha la rappresentanza del Centro sia nei rapporti con l'Università che in generale nei confronti dei terzi;
- e) svolge tutte le funzioni che non siano attribuite ad altri organi dal presente Statuto
- f) propone al Consiglio Direttivo di deliberare l'attribuzione di deleghe, per specifiche funzioni, ad uno o più dei suoi componenti.

### **Art. 5 – Il Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico è nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento.

2. Il Comitato Scientifico è composto da:

- a) tutti i professori e ricercatori in organico dell'Università nell'area 12-Scienze Giuridiche (Professori Ordinari, Professori Associati, Professori Straordinari a t.d., Ricercatori a t.i., Ricercatori a t.d.);
- b) tutti i professori a contratto con incarico di docenza in materie dell'Area 12-Scienze Giuridiche nell'ambito della Scuola di Ateneo per le Attività Undergraduate e Graduate, i quali restano in carica per la sola durata del relativo incarico;
- c) componenti invitati a partecipare, previa delibera del Consiglio Direttivo su proposta di uno o più dei propri componenti o del Comitato Scientifico, fino a un massimo di cinque, i quali restano in carica per un anno e possono essere rinnovati con le medesime modalità.

3. Il Comitato Scientifico viene convocato almeno una volta per ogni semestre accademico e svolge le seguenti funzioni:



- a) propone attività, iniziative, linee di ricerca;
- b) esprime valutazioni sui contenuti delle attività;
- c) può proporre al Consiglio Direttivo di deliberare l'invito a partecipare di cui al precedente comma 2, lettera c).

4. Il Comitato Scientifico è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, il quale resta in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo.

#### **Art. 6 – Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento ed è presieduto dal Direttore.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da tutti i professori e ricercatori in organico dell'Università nell'Area 12-Scienze Giuridiche (Professori Ordinari, Professori Associati, Professori Straordinari a t.d., Ricercatori a t.i., Ricercatori a t.d.).

3. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno tre volte per ogni semestre accademico e svolge le seguenti funzioni:

- a) supporta il Direttore nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- b) può formulare proposte all'Università nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- c) predispone e approva, su proposta del Direttore, eventuali Regolamenti relativi al funzionamento di specifiche aree di attività del Centro;
- d) delibera, su proposta del Direttore, l'attribuzione di deleghe, per specifiche funzioni, a uno o più dei propri componenti;
- e) delibera in merito all'invito a partecipare al Comitato Scientifico ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c) del presente Statuto;
- f) delibera la nomina del Presidente del Comitato Scientifico;
- g) delibera su ogni altra materia che sia sottoposta alla sua approvazione da parte del Direttore.

#### **Art. 7 – Gestione amministrativo – contabile**

1. La gestione amministrativo – contabile del Centro di ricerca è disciplinata dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Università.

#### **Art. 8 – Gestione finanziaria**

1. La gestione finanziaria del Centro avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del Regolamento.



#### **Art. 9 – Risorse umane**

1. Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, per la realizzazione delle ricerche il Centro deve avvalersi prioritariamente delle competenze interne dell'Università.

#### **Art. 10 – Patrimonio**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, il patrimonio esistente al momento dello scioglimento del Centro è devoluto all'Università.

#### **Art. 11 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento e nello Statuto dell'Università.

